

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE (CON CONTRATTI DERIVATI) PER L'ACQUISIZIONE DI NR. 15 SHELTER ISO 1C ADIBITI A RISERVETTA/STOCCAGGIO MUNIZIONI A FAVORE DEL COMANDO FORZE SPECIALI. ASP n. 6451097 CIG BC57264521

Sommario

Articolo 1	Premessa	2
Articolo 2	Descrizione della fornitura.....	2
Articolo 3	Garanzia	2
Articolo 4	Direttore dell'esecuzione del contratto.	2
Articolo 5	Avvio dell'esecuzione del contratto.	2
Articolo 6	Termini e modalità di esecuzione dell'appalto.....	2
Articolo 7	Personale dell'appaltatrice accreditato ad operare presso le infrastrutture militari.....	2
Articolo 8	Oneri e obblighi diversi a carico del Fornitore.	2
Articolo 9	Disposizioni in materia di sicurezza.	3
Articolo 10	Vigilanza e controlli.	3
Articolo 11	Verifica di conformità.	4
Articolo 12	Inadempimenti e penalità.....	4
Articolo 13	Risoluzione del contratto.....	4
Articolo 14	Recesso.	5
Articolo 15	Riserve e reclami.....	5
Articolo 16	Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore.	5
Articolo 17	La sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione.	6
Articolo 18	Garanzia ed assistenza post-vendita.	6
Articolo 19	Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip.	6
Articolo 20	Riservatezza.....	6
Articolo 21	Domicilio e recapito dell'impresa.....	6
Articolo 22	Codifica dei Materiali.....	7
	A. Requisito di Codificazione.....	7
	B. SPLC – Spare Part List For Codification.	7
	C. Liste di Screening.	7
	D. Liste di Codifica.....	8
	E. Liste di Screening e Codifica.....	9
	F. Codificazione di Origine Estera.....	9
	G. Flussi Dati e Corrispondenza.....	9
	H. Norme di Riferimento Specifiche.....	9
	I. Verifica di Conformità e Accettazione d'Urgenza.....	10
	J. Penali.....	10

Articolo 23	Spese contrattuali.....	10
Articolo 24	Foro competente.....	10

Articolo 1 Premessa

Il presente documento disciplina gli aspetti dell'accordo quadro quadriennale per la fornitura di nr. 15 Shelter ISO 1C adibiti a riservetta/stoccaggio munizioni a favore del Comando Forze Speciali.

Articolo 2 Descrizione della fornitura

I prodotti devono essere corrispondenti e/o equivalenti a quanto specificato negli Annessi II e III alla lettera di invito.

Articolo 3 Garanzia

Il Fornitore garantisce la funzionalità di tutti i prodotti e la loro corrispondenza alle caratteristiche tecniche descritte nel presente Capitolato Tecnico e comunque nella documentazione tecnica del produttore, per un periodo di n. 24 mesi.

Articolo 4 Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà nominato dagli E/D/R a seguito di adesione all'Accordo Quadro con i relativi contratti derivati.

Articolo 5 Avvio dell'esecuzione del contratto.

Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 6 Termini e modalità di esecuzione dell'appalto

Le prestazioni di cui alle presenti condizioni dovranno essere assicurata nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato tecnico in Ann II. I tempi per l'approntamento alla verifica di conformità dei materiali sono pari a 110 giorni (dalla data di ricezione del contratto derivato). In seguito all'esito positivo della verifica di conformità i beni dovranno essere consegnati entro il termine di 10 giorni.

Articolo 7 Personale dell'appaltatrice accreditato ad operare presso le infrastrutture militari.

Il Fornitore dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni. Il Fornitore dovrà comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto:

- l'elenco nominativo del personale demandato all'accesso dell'infrastruttura militare;
- i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

Il Fornitore, relativamente al personale deputato alla consegna dei beni dovrà garantire un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra il Fornitore e il personale impiegato nelle prestazioni.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Laddove il personale segnalato non dovesse essere in possesso dei requisiti di sicurezza per accedere all'infrastruttura militare il Fornitore, su segnalazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvederà alla sostituzione di tale personale senza nulla a pretendere.

Ove un dipendente del Fornitore assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, il Fornitore dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale del Fornitore dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

Articolo 8 Oneri e obblighi diversi a carico del Fornitore.

Saranno a carico del Fornitore, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente appalto specifico;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti le prestazioni oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. il Fornitore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- f. nominare e comunicare al Committente un Referente del Fornitore in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare lo stesso per le soluzioni e le decisioni afferenti all'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- g. lo sgombero e l'asporto, a consegna ultimata, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti;

Articolo 9 Disposizioni in materia di sicurezza.

Il Fornitore deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte del Fornitore di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

Il Fornitore deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

Il Fornitore, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro sette giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Articolo 10 Vigilanza e controlli.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascerà un'apposita firma *“per ricevuta e accettazione con riserva di verifica dei prodotti”*, al fine di verificare/attestare successivamente l'effettivo riscontro quantitativo e qualitativo fra i prodotti ordinati e quelli consegnati dal Fornitore (fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili). Nel caso in cui dalle verifiche, vengano rilevate delle difformità qualitative (ad esempio prodotto non originale o viziato, difforme, difettoso, ecc ...) o quantitative del Prodotto consegnato, il Direttore dell'esecuzione del contratto del contratto invierà una segnalazione scritta al Fornitore e alla Stazione appaltante attivando le pratiche di reso. Il Fornitore, senza poter avanzare pretese e indennizzi e/o addebiti, s'impegna a ritirare entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione di rifiuto, la merce non conforme e provvederà, entro i 10 (dieci) giorni successivi al ritiro, alla consegna della stessa quantità di merce le cui caratteristiche dovranno essere conformi a quella ordinata. Resta ferma la facoltà per la Stazione appaltante di:

- applicare le penali previste in ragione dei ritardi e/o delle responsabilità accertate a carico del Fornitore;
- chiedere l'emissione di nota di credito, nel caso in cui la merce resa sia già stata fatturata (le note di credito dovranno riportare la chiara indicazione della fattura e del numero di ordine assegnato dalla Stazione appaltante).

Articolo 11 Verifica di conformità.

Si rimanda a quanto specificato nella scheda tecnica (Anx III).

Articolo 12 Inadempimenti e penalità.

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al Fornitore delle penali, calcolate in misura giornaliera pari 1 ‰ (uno per mille)¹ dell'ammontare netto contrattuale al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Sono di seguito enunciate le ulteriori penali connesse ai relativi inadempimenti:

- Prodotti consegnati non conformi a quelli richiesti, applicazione di una penale pari al 10% del valore contrattuale, mancata accettazione dei beni, ferma l'applicazione delle penali previste per ritardo sull'intero ammontare della fornitura finché la problematica non viene risolta;
- Mancata presentazione all'atto della consegna dei certificati richiesti nella scheda tecnica (Anx III), applicazione di una penale pari al 5% del valore contrattuale, mancata accettazione dei beni, ferma l'applicazione delle penali previste per ritardo sull'intero ammontare della fornitura finché la problematica non viene risolta;
- Mancata codifica dei materiali di cui al successivo art. 21 entro i medesimi tempi di fornitura dei beni, applicazione di una penale pari al 2% del valore contrattuale, mancata accettazione dei beni, ferma l'applicazione delle penali previste per ritardo sull'intero ammontare della fornitura finché la problematica non viene risolta;
- Mancato rispetto degli adempimenti di cui al successivo art. 21 entro i medesimi tempi di fornitura dei beni, applicazione di una penale pari al 2% del valore contrattuale, mancata accettazione dei beni, ferma l'applicazione delle penali previste per ritardo sull'intero ammontare della fornitura finché la problematica non viene risolta;

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con nota indirizzata al competente Responsabile Unico del Progetto propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale il Fornitore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente le prestazioni e di affidare le stesse anche provvisoriamente ad altra impresa, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso il Fornitore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Articolo 13 Risoluzione del contratto.

¹ E' stata individuata la misura massima stante l'urgenza dell'approvvigionamento.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dal Fornitore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- mancato rispetto dei tempi di consegna;
- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 10 giorni anche non consecutivi nel corso degli anni di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Ove si verificassero deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Fornitore, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Articolo 14 Recesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte del Fornitore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi a mezzo PEC. In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Articolo 15 Riserve e reclami.

Tutte le riserve e i reclami che il Fornitore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 16 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione del contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto del contratto.

Articolo 17 La sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento del Fornitore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione del contratto redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice dei contratti.

Articolo 18 Garanzia ed assistenza post-vendita.

Si rimanda a quanto specificato negli Annessi II e III allegati alla lettera di invito.

Articolo 19 Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora il Fornitore non sia disposto ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto dalle nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'Amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'Amministrazione provvederà a corrispondere al Fornitore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite.

Articolo 20 Riservatezza.

Il Fornitore ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

Il Fornitore è inoltre tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Articolo 21 Domicilio e recapito dell'impresa.

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, il Fornitore dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono e posta elettronica certificata (PEC).

Il Fornitore dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Referente dell'Impresa (già richiamato all'art. 7 lett. f del presente documento) stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione del contratto, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito del Fornitore e il nominativo del Rappresentante dello stesso per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta al Direttore dell'esecuzione del contratto. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Articolo 22 Codifica dei Materiali.

Il presente paragrafo, disciplina le modalità delle diverse fasi, le scadenze e le competenze del processo di codificazione dei Prodotti, da portare a compimento mediante ricorso alla procedura informatizzata *SIAC* disponibile sul sito www.siac.difesa.it.

Tutte le operazioni di codifica dovranno concludersi entro il termine ultimo a disposizione previsto per la consegna dei Prodotti.

A. Requisito di Codificazione.

La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del *NATO Codification System* e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale.

Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Fornitore e dei codici dell'Amministrazione e del Gestore Amministrativo, tutti rilasciati dall'Organo Centrale di Codificazione (OCC).

I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo ai Prodotti in fornitura sia di origine nazionale sia estera che il Fornitore s'impegna a fornire, sono composti da:

- dati identificativi (CM-03);
- dati di gestione (GM-02);
- dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a barre (CAB).

B. SPLC – Spare Part List For Codification.

Il Fornitore, contestualmente all'avvio delle esecuzioni contrattuali, dovrà avviare le operazioni di codifica degli articoli e produrre la Spare Part List for Codification - SPLC.

L'Amministrazione, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Fornitore, l'Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l'OCC.

Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti i Prodotti in fornitura, anche se risultassero già codificati.

Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number principale (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell'Ente Governativo responsabile dell'emissione norma/specifica) e, eventualmente, il/i part number secondario/i (cioè quello dei Fornitori).

La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera.

La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Fornitore tramite e-mail all'Amministrazione e da quest'ultimo approvata formalmente prima che il Fornitore possa procedere, secondo come previsto nei successivi ai punti C, D ed E, all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall'OCC tramite il link ufficiale www.siac.difesa.it.

C. Liste di Screening.

Al fine di consentire all'OCC le attività di “*Screening*”, ovvero di verifica dell'eventuale esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Fornitore, non oltre **10 (dieci)** giorni dall'approvazione della lista SPLC di cui al punto B, dovrà compilare ed inviare

all'Amministrazione e all'OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere.

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'Amministrazione, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al Contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro **5 (cinque)** giorni per validare o per richiedere al Fornitore le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Fornitore entro il termine massimo di **5 (cinque)** giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Amministrazione entro un massimo di **5 (cinque)** giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Amministrazione non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo punto J.

A seguito della validazione dell'Amministrazione, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultima, l'OCC provvederà, entro un massimo di **20 (venti)** giorni, al completamento delle attività di Screening.

L'OCC potrà comunque richiedere all'Amministrazione la verifica dei dati forniti dal Fornitore e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

D. Liste di Codifica.

Non oltre **20 (venti)** giorni dalla ricezione dell'esito dello Screening di cui al punto C, per gli articoli non codificati,² il Fornitore dovrà compilare ed inviare all'Amministrazione e all'OCC, tramite SIAC, la SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

L'Amministrazione, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al Contratto dei dati codificativi (liste e articoli) potrà intervenire entro **5 (cinque)** giorni per validare o per richiedere al Fornitore le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Fornitore entro il termine massimo di **5 (cinque)** giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Amministrazione entro un massimo di **5 (cinque)** giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Amministrazione non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al punto J.

A seguito della validazione da parte dell'Amministrazione, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultima, l'OCC provvederà, entro un massimo di **20 (venti)** giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK

² Eccezionalmente anche per articoli già codificati per i quali l'OCC ritenga necessario aggiornare i dati

NUMBERS (NSN), dandone informazione all'Amministrazione, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'Amministrazione la verifica dei dati forniti dal Fornitore e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

E. Liste di Screening e Codifica.

Su richiesta dell'Amministrazione, in alternativa, il Fornitore potrà presentare contestualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre **30 (trenta)** giorni dalla approvazione della SPLC.

Le liste dovranno contenere la SPLC con i *part number* e i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'Amministrazione, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al Contratto dei dati codificativi (liste e articoli) potrà intervenire entro **5 (cinque)** giorni per validare o per richiedere al Fornitore le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Fornitore entro il termine massimo di **5 (cinque)** giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Amministrazione entro un massimo di **5 (cinque)** giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Amministrazione non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo punto J.

F. Codificazione di Origine Estera.

Per consentire all'A.D. la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell'attesa di completare l'iter codificativo tramite l'ufficio estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati dall'ufficio estero competente).

In questo caso lo svincolo della garanzia definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Fornitore, eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti. L'OCC comunicherà all'Amministrazione e per conoscenza al Fornitore i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

L'Amministrazione comunicherà formalmente le anomalie al Fornitore richiedendo la correzione delle stesse.

G. Flussi Dati e Corrispondenza.

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.

H. Norme di Riferimento Specifiche.

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella direttiva SGD-G-035 - Edizione 2017 "*Guida al Sistema di Codificazione NATO*"

disponibile sul sito ufficiale del SIAC www.siac.difesa.it, nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM-03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.

I. Verifica di Conformità e Accettazione d'Urgenza.

La tassatività dei termini di approntamento alla verifica di conformità dei Prodotti in fornitura, prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

L'Amministrazione può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, la Verifica di conformità dei Prodotti e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria,³ fermo restando che l'attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il saldo del Contratto, per cause imputabili all'Operatore Economico, potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati.

J. Penali.

Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle liste SPLC con i *part number*, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di cui ai punti B, C, D, ed E saranno sommati e considerati come unico termine complessivo.

Il ritardo del Fornitore nell'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà una penale così come disciplinato all'art. 11 (Inadempimenti e Penalità) del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 23 Spese contrattuali.

Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale o comunque inerenti al contratto e degli altri atti relativi allo stesso, dovute secondo le leggi in vigore sono a carico del Fornitore.

Articolo 24 Foro competente.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

³ Assegnata dall'EL/OC di FA in attuazione della normativa vigente